

13399.19 PN mg



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| STEFANO SCHIRO'          | Presidente         |
| FRANCESCO ANTONIO        | Consigliere        |
| GENOVESE                 | Consigliere - Rel. |
| MARIA ACIERNO            | Consigliere        |
| FRANCESCO TERRUSI        | Consigliere        |
| ANTONIO PIETRO LAMORGESE | Consigliere        |

Oggetto

Protezione  
Internazionale

Ud. 23/01/2019 PU  
Cron. 13399  
R.G.N. 298/2018

W è  
ammesso  
sul fronte  
Ritorno in  
C.S.A.  
Sezione  
22/12/17

**SENTENZA**

sul ricorso 298/2018 proposto da:

, elettivamente domiciliato in Roma, Via Federico Cesi,  
72, presso lo studio dell'avvocato Sciarrillo Andrea, rappresentato e  
difeso dall'avvocato Sgarbi Pietro, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

160  
-----  
2019

contro

Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale Ancona, in persona Ministro pro tempore;

-intimato-

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 26/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/2019 dal consigliere ACIERNO MARIA;

udito persona del Sostituto Procuratore Generale PATRONE IGNAZIO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

#### **FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE**

Il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino del Bangladesh

A sostegno della decisione ha affermato che "le dichiarazioni del ricorrente sono effettivamente inidonee a giustificare un provvedimento di protezione internazionale, come già rilevato dalla Commissione alle cui conclusioni si rinvia per brevità; si tratta di vicende più che altro di natura privata e di giustizia ordinaria per le quali avrebbe dovuto richiedere la protezione del suo paese ovvero dimostrare di averlo fatto e di aver ottenuto un rifiuto".

Ha aggiunto che non possono essere acquisiti elementi informativi idonei all'attivazione del potere d'indagine officiosa perché il ricorrente tace i nomi dei soggetti cui ha fatto riferimento impedendo ogni verifica. Non sussistono neanche le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lettera c) d.lgs n. 251 del 2007 in relazione alle condizioni generali politiche del Bangladesh che, pur se attraversato da attacchi terroristici, peraltro

soprattutto a danno di cittadini occidentali, non presenta un grado di violenza diffusa tale da integrare il conflitto armato interno.

Viene, infine, escluso anche il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso per ragioni umanitarie in quanto il ricorrente non ha addotto condizioni di vulnerabilità specifiche e diverse da quelle poste a base della domanda di protezione internazionale. La povertà del Bangladesh non è rilevante perché "non è con il con il programma dell'accoglienza che l'Italia partecipa alla risoluzione del problema della povertà nel mondo (...) bensì con la partecipazione ai programmi di cooperazione e sviluppo internazionali".

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero. La parte intimata non ha formulato difese.

Nel primo motivo (qualificato come preliminare e meglio sviluppato nel terzo) viene dedotta sia sotto il profilo della violazione di legge che del vizio ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. la radicale carenza di motivazione in relazione in ordine a tutte le domande formulate. Il difetto di credibilità viene fondato su clausole di stile di stile utilizzabili per una molteplicità indeterminata di casi, integrandosi così la fattispecie della motivazione apparente a fronte di specifiche allegazioni e prove riguardanti la dedotta *vis persecutoria* ed il pericolo integrante la protezione sussidiaria ex art. 14 lettere a) e b) del d.lgs n. 251 del 2007. Il richiamo alle valutazioni della Commissione territoriale è meramente affermato senza alcuna spiegazione relativa alla condivisione delle ragioni della decisione assunta in sede amministrativa le quali non vengano neanche genericamente descritte.

Il motivo è manifestamente fondato. La Corte d'Appello di Ancona fonda la sua valutazione negativa della credibilità del ricorrente su una motivazione per un verso meramente apparente e per l'altro

attraverso il meccanismo della relatio, in astratto legittimamente adottabile ma in concreto del tutto priva di riferimenti idonei a comprendere le ragioni della condivisione oltre che la motivazione della Commissione territoriale. Si richiama al riguardo il costante orientamento di questa Corte in tema di relatio così massimato:

*"In tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame. Cass. 27112 del 2018; vedi anche 5209 del 2018).*

L'accoglimento del motivo determina l'assorbimento delle altre censure proposte, relative rispettivamente all'incompleto esame della documentazione allegata e prodotto sulla situazione di pericolo oggettivo del Bangladesh e all'omesso esame delle condizioni richieste dalla legge per la protezione umanitaria, il cui rigetto è stato fondato su valutazioni del tutto estranee al parametro legislativo. Le eccezioni d'illegittimità costituzionale formulate difettano di rilevanza alla luce della decisione assunta.

In conclusione all'accoglimento del ricorso segue la cassazione con rinvio della sentenza impugnata alla Corte d'Appello di Ancona in diversa composizione.

#### **P.Q.M.**

Accoglie il ricorso. Cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Ancona in diversa composizione.

Così deciso nella camera di consiglio del 23 gennaio 2019

Il giudice est.

(Dr.ssa Maria Acierno)



Il presidente

(Dr. Stefano Schirò)

